



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N. 13342 O.R.

Del 12 MAR. 2020

1-6-005

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 “pubblicato sulla G.U. n 59 del 08/03/2020;

VISTO il successivo DPCM del 09/03/2020 con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del succitato Decreto e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

CONSIDERATO che in data 12/03/2020 è stato pubblicato sulla G.U. n 64 il DPCM con il quale all'art. 1 si statuisce, fra l'altro che “ *Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività*”;

RITENUTO che il personale presente nelle succitate attività è stato sottoposto, in questi giorni, ad un eccessivo lavoro ed la fine di consentire allo stesso di godere del relativo riposo appare opportuno, sentite anche le associazioni di categoria, ordinare la chiusura di tale attività per i giorni **15 e 22 Marzo 2020**;

VISTO il DPCM del 08/03/2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020;

VISTO il DPCM dell' 11/03/2020;

ORDINA

La chiusura per i giorni **15 e 22 Marzo 2020** delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM dell'11/03/2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00);

AVVERTE

CHE avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa entro gg 120(centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso all'Ufficio Commercio, al Resp.le della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L. ed all'ufficio Stampa.

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

Ignazio Abbate

